



A tutto il personale docente
Alle famiglie
Al sito web

Oggetto: validità dell'anno scolastico 2021/2022 per la valutazione degli alunni nella scuola primaria e secondaria di I grado (limite massimo delle ore di assenza). Criteri di deroga

VISTO che il DPR 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma 7 prevede, ai fini della validità dell'anno scolastico, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato annuo al fine di procedere alla valutazione finale di ciascuno studente.

VISTO il D.Lgs 62/2017.

VISTA la possibilità di deroga, a giudizio del Consiglio di classe purché non pregiudichi la valutazione dell'alunno per l'ammissione all'anno successivo.

VISTA la NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 10 del 02/09/2021.

Si comunica che il limite massimo delle assenze degli alunni può essere superato nei seguenti casi:

- assenze per motivi di salute documentate con certificato medico;
- terapie e/o cure programmate documentate con certificato medico
- assenze per malattie croniche certificate
- assenze per gravi motivi di famiglia giustificate dai genitori
- assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e/o giostrai, e situazioni di affido) inseriti tardivamente nel gruppo classe
- assenze sempre giustificate dai genitori con partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- mancata frequenza dovuta allo svantaggio socio-ambientale
- assenze in caso di oggettive difficoltà di connessione durante eventuali periodi di sospensione dell'attività didattica, debitamente documentata da parte delle famiglie. Le difficoltà devono essere riferite a problemi tecnici di connessione nell'area di domicilio della famiglia.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dovute a provvedimenti disciplinari degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Valeria Brunetti*